



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72 DEL 28-12-23

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF). DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:00 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio Comunale.

Sessione Ordinaria - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

PIEROTTI LORENZO	Presente	BACELLI ANDREA	Presente
MUNZI VERONICA	Presente	MASIELLO NICOLA	Presente
MATTAIOLI DANILO	Presente	Bulletti Fabio	Presente
FAGIOLI MIRCO	Presente	Fornari Federico	Presente
GUASTICCHI SILVIA	Presente	BLANCARDI STELLA	Presente
BRACONI ANDREA	Presente	Cappelli Antonio	Presente
Padovano Daniele	Assente	CIURNELLA ELENA	Presente
CAMICIA LUCA	Presente	SICILIANO GIUSEPPE	Assente
CORDELIO DIMONTE			
Rosatini Andrea	Assente		

Partecipa il Segretario Generale Elena Violini

Presenti n. 14 - Assenti n. 3 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. ANDREA BACELLI nella sua qualità di Presidente e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

Visti in particolare gli articoli 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'importo complessivo

Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 26/3/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, successivamente modificato con deliberazioni n. 15, 17 e 20 rispettivamente del 27/3/2008, 29/3/2018 e 28/3/2019:

Richiamata la propria deliberazione n. 20 del 28/3/2019, con la quale è stato stabilito per l'anno 2019

l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 360/98, nella misura unica dello 0,8%, da applicare a tutti gli scaglioni di reddito e la soglia di esenzione nella misura di € 13.500,00;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 12 del 5/3/2020, n. 15 del 12/4/2021, n. 60 del 27/12/2021 e n. 4 del 12/2/2023 con le quali è stata confermata l'aliquota di compartecipazione nella misura dello 0,8% e la soglia di esenzione nella misura di € 13.500,00 per le annualità rispettivamente 2020, 2021, 2022 e 2023;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF per l'anno 2023 sulla base delle disposizioni sopra richiamate ammonta a €. 2.255.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Considerato che le notevoli ripercussioni sul bilancio dell'Ente degli aumenti delle utenze verificatesi negli ultimi anni, non adeguatamente compensati da trasferimenti erariali, l'aumento dell'indice istat con conseguenti maggiori costi per contratti di servizio e concessioni, in ultimo il concorso dei Comuni agli obiettivi di finanza pubblica, con il taglio del fondo di solidarietà stimato in € 66.000 circa, inducono l'Ente a rivedere le politiche tariffarie, in particolare a ridurre la soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF da € 13.500 a € 10.000, con un maggior gettito stimato di € 90.000. Tale gettito solo in parte compensa le ripercussioni negative citate, a cui l'Ente deve per lo più far fronte con una gestione attenta e rigorosa delle spese;

Dato atto che il maggior gettito stimato tiene conto sia dell'andamento delle entrate dell'Ente, sia delle stime del Ministero delle Finanze, come meglio specificato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2026;

Atteso che si rende necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024/2026, confermare l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura pari allo 0,80%, abbassando la soglia di esenzione da € 13.500,00 a € 10.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 2.345.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e della soglia di esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico- finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 104 del 4/12/2023;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000 n.267, apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportati:

parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area economico-Finanziaria - dr.ssa Chiappinelli Sabrina: favorevole;

parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'AreaEconomico-Finanziaria –dr.ssa Chiappinelli Sabrina: favorevole;

OMESSA la trascrizione del dibattito e di tutti gli interventi in quanto riportati nel processo verbale integrale di seduta, viene quindi messa in votazione la proposta di cui all'oggetto;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

consiglieri presenti e votanti: 14

voti favorevoli: 12

voti contrari: 2(Ciurnella, Camicia)

astenuiti: 0

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2024, per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica dello 0,8%, da applicare a tutti gli scaglioni di reddito e stabilire, a decorrere dall'1/1/2024, nella misura di € 10.000,00 la soglia di esenzione;

2. Di approvare, per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che entrerà in vigore dall'1/1/2024, in calce al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con propria deliberazione n. 21 del 26/3/2007 e successivamente modificato con deliberazioni n. 15, 17 e 20 rispettivamente del 27/3/2008, 29/3/2018 e 28/3/2019, si intende abrogato con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento;

4. Di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000, ricorrendo le circostanze d'urgenza, previa **ulteriore votazione legalmente espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:**

consiglieri presenti e votanti: 14

voti favorevoli: 12

voti contrari: 2 (Ciurnella, Camicia)

astenuti: 0

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è determinata nella misura dello 0,8%.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00.
2. I soggetti che non rientrano nella ipotesi di esenzione prevista al comma 1, sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE*
Chiappinelli Sabrina

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE*
Chiappinelli Sabrina

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE *
Elena Violini

IL PRESIDENTE*
ANDREA BACELLI

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 28-12-2023 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

IL SEGRETARIO GENERALE *
Elena Violini

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate